

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali debba essere interpretato nel senso che consente riduzioni pari al 25 % degli stipendi del personale remunerato con fondi pubblici, a norma dell'art. 1, n. 1, della legge n. 118/2010, recante alcune misure necessarie a ristabilire il pareggio di bilancio.
- 2) In caso di risposta affermativa, se il diritto allo stipendio sia un diritto assoluto, cui lo Stato non può imporre limitazioni.

Impugnazione proposta il 14 settembre 2011 dalla Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE avverso l'ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) 22 giugno 2011, causa T-409/09, Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Commissione europea

(Causa C-469/11 P)

(2011/C 331/22)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (rappresentante: N. Korogiannakis, Δικηγόρος)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- Annullare l'ordinanza del Tribunale, causa T-409/09;
- Respingere integralmente l'eccezione di irricevibilità presentata dalla Commissione;
- Rinviare gli atti al Tribunale affinché si pronunci sul merito della controversia;
- Condannare la Commissione alle spese legali e alle altre spese, incluse quelle sostenute in collegamento con la fase iniziale, anche qualora la presente impugnazione fosse respinta, nonché, ove fosse accolta, a quelle della presente impugnazione.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che l'ordinanza impugnata debba essere annullata per i seguenti motivi:

- Il Tribunale ha commesso un errore di diritto omettendo di applicare la disposizione di cui all'art. 102, n. 2, del Regolamento di procedura, relativo all'aumento forfettario dei termini in ragione della distanza di un solo periodo di 10 giorni, a casi che arrivano a stabilire la mancata responsabilità contrattuale delle Istituzioni Europee.

- Il Tribunale, omettendo di applicare le disposizioni di cui all'art. 102, n. 2, ha violato il principio della parità di trattamento e della certezza del diritto.
- Il Tribunale ha commesso un errore di diritto ammettendo che il termine di prescrizione cominciasse a decorrere dal momento in cui è stata comunicata alla ricorrente la decisione della Commissione di respingere la sua offerta.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Augstākās tiesas Senāts (Repubblica di Lettonia) il 14 settembre 2011 — SIA «Garkalns»/Rīgas dome

(Causa C-470/11)

(2011/C 331/23)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākās tiesas Senāts

Parti

Ricorrente: SIA «Garkalns»

Convenuto: Rīgas dome

Questione pregiudiziale

Se l'art. 49 del Trattato che istituisce la Comunità europea e l'obbligo di trasparenza ad esso connesso debbano essere interpretati nel senso che è compatibile con le restrizioni ammissibili alla libera prestazione dei servizi l'uso previo, in una legge promulgata pubblicamente, di una nozione giuridica indeterminata come la «lesione sostanziale degli interessi dello Stato e degli abitanti del territorio amministrativo di cui trattasi», cui deve darsi un contenuto concreto attraverso criteri interpretativi in ogni singolo caso di applicazione, ma che al contempo concede una certa flessibilità nella valutazione della lesione della libertà.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall' Augstākās tiesas Senāts (Repubblica di Lettonia) il 14 settembre 2011 — SIA «Cido Grupa»/Valsts ieņēmumu dienests

(Causa C-471/11)

(2011/C 331/24)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākās tiesas Senāts

Parti

Ricorrente: SIA «Cido Grupa»

Convenuto: Valsts ieņēmumu dienests

Questioni pregiudiziali

1) Se l'art. 6, n. 3, terzo comma, del regolamento (CE) della Commissione 14 gennaio 2004, n. 60 ⁽¹⁾, recante misure transitorie nel settore dello zucchero in seguito all'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, debba essere interpretato nel senso che, nel caso in cui sia stata constatata, presso un operatore economico, un'eccedenza individuale di un prodotto che può essere designato come zucchero ai sensi dell'art. 4, n. 1, del regolamento, tale operatore è tenuto a pagare all'erario un importo, calcolato in base al quantitativo

di zucchero bianco (codice di nomenclatura combinata 1701 99 10) corrispondente al contenuto di zucchero presente nel prodotto constatato presso l'operatore e non in base al quantitativo dello stesso prodotto constatato in suo possesso (per esempio, sciroppo di zucchero).

2) Se nel calcolo di detto importo debba debbano essere inclusi i dazi all'importazione più elevati applicabili allo zucchero bianco invece di quelli applicabili al prodotto specifico constatato presso l'operatore.

⁽¹⁾ GU L 9, pag. 8.